

L'INCAPACITÀ EDUCATIVA DEI CONIUGI VERSO LA PROLE, COME INCAPACITÀ AD ASSUMERE GLI ONERI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO (CAN. 1095, 3°)¹

Introduzione e struttura della tesi

L'educazione dei figli è una realtà oggetto d'interesse di diverse discipline, e può essere valutata sotto diversi punti di vista.

Anche all'interno del diritto canonico la stessa educazione può essere affrontata da molteplici prospettive. Il lavoro della nostra tesi ha trattato l'educazione della prole anzitutto come compito coniugale che spetta agli sposi.

Nell'ultimo Sinodo dei Vescovi celebratosi in San Pietro nell'ottobre del 2005 e che ha avuto come tema l'Eucarestia, i Padri Sinodali hanno consegnato nelle mani di Papa Benedetto XVI alcune Proposizioni finali, nelle quali, tra le altre cose, hanno auspicato «che sia fatto ogni possibile sforzo [...] per approfondire ulteriormente gli elementi essenziali per la validità del matrimonio, anche tenendo conto dei problemi emergenti dal contesto di profonda tra-

¹ Il presente articolo costituisce una sintesi della Tesi di dottorato difesa presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, Roma, nell'anno accademico 2005-2006.

sformazione antropologica del nostro tempo, dal quale gli stessi fedeli rischiano di esser condizionati specialmente in mancanza di una solida formazione cristiana»².

La nostra indagine giuridico-canonica intorno al compito educativo dei coniugi, per esprimerci secondo le indicazioni dei Padri Sinodali sopra citate, ha cercato di approfondire l'educazione dei figli come elemento essenziale del matrimonio, vale a dire come compito coniugale, il quale sorge al momento dello scambio del consenso e che è dovuto all'altro coniuge per giustizia. Infatti, nel rispetto della verità dogmatico-giuridica del matrimonio, che riflette la volontà di Dio Creatore, ogni indagine che riguardi approfondimenti pertinenti agli elementi essenziali per la validità del patto coniugale deve essere rispettosa di tale verità.

La tesi è stata strutturata in due parti, divise rispettivamente in tre capitoli la prima, in due la seconda.

Nella prima parte è stato approfondito il tema dell'educazione della prole nella riflessione giuridico-canonica, nel Magistero della Chiesa ed infine nel vigente Codice. Nella seconda parte sono state applicate all'interno della sistematica del can. 1095, 3°, le conclusioni della prima, soprattutto quelle riguardanti il concetto giuridico dell'educazione umana della prole. Cerchiamo di dare, in questa presentazione, la sintesi di alcuni punti nodali del nostro studio.

² SINODO DEI VESCOVI, *Proposizioni finali*, n. 40, in www.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_21_xi-ordinaria-2005/01_italiano/b31_01.html, [accesso 17 giugno 2006].

1. L'educazione nel dibattito-giuridico canonico

La diversità sessuale dell'uomo nella particolarità di maschio e di femmina è la dimensione essenziale del matrimonio. Solo l'incontro di tale diversità, sigillato in un patto coniugale è, per sua natura, ordinato alla procreazione ed educazione della prole³. Queste considerazioni colgono il matrimonio secondo un senso dinamico, vale a dire nella sua dimensione teleologica dove la procreazione e l'educazione della prole, il *bonum prolis*, è il fine istituzionale del matrimonio. Nonostante che l'attuale Codice non utilizzi più l'espressione "fini del matrimonio"⁴, abbiamo voluto in ogni caso attingere nel nostro studio ad una riflessione giuridico-canonica riguardante i fini del matrimonio che, come è stato sostenuto, non ci pare totalmente superata⁵.

³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001, n. 5, AAS 93 (2001) 361.

⁴ Il vigente codice utilizza il termine "fini del matrimonio" nella parte relativa ai matrimoni misti (cf. can. 1125, 3°). Tuttavia è stato osservato che l'attuale disciplina dei matrimoni misti è stata ripresa *sic et simpliciter* dal Motu proprio *Matrimonia mixta* di Paolo VI il quale riformò tutta la materia. Cf. A. STANKIEWICZ, «La prole come finalità del matrimonio dal can. 1013 §1 del C.C.I (sic!) al can. 1055 §1 del C.I.C 1983», in *Prole e matrimonio canonico*, Studi Giuridici 52, Città del Vaticano 2003, 11-12.

⁵ Può sembrare anacronistico sottolineare l'aspetto finalistico del matrimonio tenendo ancora in considerazione tutta la tradizione teologico-canonica della dottrina sui fini. Per nostro conto riteniamo che tale ritrosia a parlare di fini del matrimonio risieda nella distinzione che c'è stata tra fine primario e secondario (cf. can. 1013 §1 CIC1917) che ha causato diverse difficoltà. L'abbandono progressivo della distinzione tra fine prima-

Infatti, il primo canone del diritto matrimoniale, il 1055, utilizzando la locuzione “ordinazione” del patto coniugale alla procreazione ed educazione della prole non introduce un concetto nuovo, come alcuni autori sostengono⁶, che sostituisce la dimensione teleologica del matrimonio.

Il can. 1055 utilizza, a nostro modo di vedere, non un “concetto nuovo”, bensì una “terminologia nuova” rispetto al Codice del 1917, tuttavia radicata nella tradizione classica⁷, dove ancora si afferma che la procreazione e l’educazione della prole sono il fine istituzionale del matrimonio. L’essenza del matrimonio ed il suo fine, pur distinguendosi tra loro, sono intimamente connessi, infatti l’uomo e la donna che si costituiscono in patto coniugale, portano in sé i principi potenziali al fine di realizzare i propri scopi⁸.

rio e secondario ha anche causato, dal nostro punto di vista, una sorta di inibizione a parlare di fini del matrimonio o ad attingere alle stesse riflessioni dottrinali. Se è vero che il nuovo Codice non parla espressamente di fini del matrimonio (ad eccezione del can. 1125, 3°), in ogni modo nel can. 1055 §1 è descritto il matrimonio nel sua dimensione teleologica. Cf. P. BIANCHI, «Il matrimonio canonico», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Corso Istituzionale di Diritto Canonico*, Milano 2005, 391-392; D. CENALMOR – J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa*, Roma 2005, 412-414.

⁶ Cf. E. GRAZIANI, «Essenza del matrimonio e definizione del consenso», in A. DI FELICE (ed.), *La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elemento essenziale, difetti, vizi*, Città del Vaticano 1986, 25-26.

⁷ Cf. SAN TOMMASO, *In IV Sent.*, dist. 31, q. 1, a. 2 ad 1.

⁸ Cf. H. FRANCESCHI, «Il bonum prolis nello stato di vita matrimoniale e le conseguenze canoniche in caso di separazione o di nullità matrimoniale», in *Prole e matrimonio canonico* (cf. nt. 4), 43.

Oltre a valutare il *bonum prolis* in rapporto al matrimonio, l'educazione della prole è stata considerata non solo come fine, ma anche come bene, focalizzandone gli aspetti più profondi. Se l'educazione della prole è il frutto dell'incontro della diversità sessuale, potremmo porci la domanda di quale educazione l'uomo e la donna siano capaci e di quali sviluppi giuridici crei tale capacità all'interno dell'ordinamento canonico matrimoniale.

Infatti, al momento della manifestazione del consenso, i coniugi scambiano tra di loro una gamma di diritti e doveri, tra i quali anche l'educazione della prole. La problematica sorge nello stabilire il contenuto giuridico dell'educazione.

Nel nostro studio abbiamo cercato di sintetizzare alcune correnti dottrinali o tendenze che hanno delineato un contenuto giuridico dell'educazione.

La tendenza restrittiva, la quale sosteneva che al momento della manifestazione del consenso i coniugi si scambiano solo il diritto-dovere agli atti coniugali, affermava che tutto ciò che segue agli atti coniugali è estraneo al matrimonio, compresa l'educazione⁹.

Di contro a questa tendenza restrittiva, anche se con sfumature diverse, alcuni autori (tendenza estensiva) sostenevano che, oltre al diritto-dovere

⁹ Cf. O. GIACCHI, *Il consenso matrimoniale canonico*, Milano 1950, 78-80; *coram* Pecorari 10 aprile 1940, *RRDec* 23 (1940) n. 2, 258. Per un elenco di ulteriori autori, cf. P. HUIZING, «*Bonum prolis ut elementum essenziale obiecti formalis consensus matrimonialis*», *Gregorianum* 43 (1962) 663-667.

agli atti coniugali, è altresì un diritto-dovere coniugale non interrompere gli effetti di tali atti. Ogni volontà diretta ad impedire il normale corso naturale dell'atto coniugale, come l'intenzione di usare contraccettivi, di abortire, di mutilare, di uccidere o quant'altro minacci la vita fisica del concepito, va contro il *bonum physicum prolis* e lede la natura del matrimonio¹⁰. In questa impostazione stava fuori, salvo alcune voci contrarie¹¹, la dimensione morale e religiosa, soprattutto cattolica, dell'educazione che comunemente era qualificata come il *bonum spirituale prolis*¹². Nel dibattito dottrinale relativo alla rilevanza giuridica del *bonum spirituale prolis*, quale diritto e dovere che gli sposi si scambiano durante la manifestazione del consenso, abbiamo individuato alcune posizioni: l'irrilevanza giuridica della dimensione morale e religiosa dell'educazione della prole¹³; la rilevanza giuridica della dimensione morale e religiosa, qualificata come educazione umana¹⁴; la

¹⁰ Cf. I. ZEIGER, «Nova matrimonii definitio», *Periodica* 20 (1931) 58*-59*; *coram* Mattioli, 22 maggio 1958, *RRDec* 50 (1958) n. 2, 347.

¹¹ Cf. A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993, 285; F.M. CAPPELLO, *Tractatus Canonico-moralis de sacramentis. V. De matrimonio*, Roma 1961⁷, 564.

¹² Cf. *coram* Jullien 16 ottobre 1948, n. 6, *RRDec* 40 (1948) 356.

¹³ Cf. J. MCAREAVEY, *The canon law of marriage and the family*, Dublin 1999, 123; P. PELLEGRINO, *Il consenso matrimoniale nel codice di diritto canonico latino*, Torino 1998, 239.

¹⁴ Cf. A. STANKIEWICZ, «L'esclusione della procreazione ed educazione della prole», in P.A. BONNET – C. GULLO, *Diritto matrimoniale canonico. II. Il consenso*, Studi Giuridici

rilevanza giuridica dell'educazione cattolica della prole¹⁵.

2. L'educazione nel Magistero

All'inizio del capitolo secondo, riguardante il tema dell'educazione dei figli nel Magistero della Chiesa, è stata presentata una questione: quando il Magistero utilizza i termini *coniuges/parentes* sono implicati diversi risvolti giuridici oppure si tratta della medesima realtà? Infatti le due prospettive potrebbero indicare diversi aspetti: nella prima i coniugi tra di loro hanno il diritto-dovere di educare i figli, nella seconda, invece, sono i genitori che hanno l'obbligo non tra di loro, bensì verso terzi, i figli. Nel primo caso, quindi, sono in gioco diritti-doveri matrimoniali che i coniugi non possono

61, Città del Vaticano 2003, 324; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *La nulidad matrimonial, hoy*, Barcelona 1999², 195-197; C. CARRO-DEGUAS NIETO, «La exclusión de la educación de la prole», *Rivista Española de derecho canónico* 54 (1997) 109-116; P.J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano 2001, 381-383.

¹⁵ Cf. L.J.G. DE MAERE, «Per una interpretazione più adeguata dell'esclusione d'accordo con il criterio personalistico», in B. ESPOSITO (ed.), *Attuali problemi di interpretazione del Codice di Diritto Canonico*, Atti del simposio internazionale in occasione del I° centenario della Facoltà di diritto canonico, Roma 24-26 ottobre 1996, 201-221; P. PICOZZA, «L'esclusione dell'obbligo dell'educazione della prole», in *Prole e matrimonio canonico*, Studi Giuridici 62, Città del Vaticano 2003, 277-279; S. GHERRO, *Diritto matrimoniale canonico. Lezioni*, Padova 1985, 231.

escludere arbitrariamente o essere incapaci di assumere, poiché appartengono alla struttura ontologica del matrimonio voluta da Dio Creatore (educazione secondo il titolo della coniugabilità). Nel secondo caso, invece, i diritti-doveri dei genitori non avrebbero alcuna incidenza giuridica nell'istituto del matrimonio (educazione secondo il titolo della filiazione)¹⁶.

La questione introdotta nel secondo capitolo ha interessato anche il terzo; pertanto al termine di quest'ultimo capitolo abbiamo risposto mediante una nostra proposta sistematica.

Tornando al contenuto del secondo capitolo, l'educazione nel Magistero della Chiesa, l'analisi dei diversi documenti ha messo a fuoco la dimensione istituzionale del matrimonio. Collocandoci nell'ambito dell'istituto naturale del matrimonio, sembra impossibile separare la filiazione dal coniugio, poiché nel matrimonio voluto da Dio Creatore, il patto coniugale porta in sé i presupposti della filiazione, dal momento che è stato dotato nella sua struttura ontologica di tutti quelli elementi atti ad accogliere il fine istituzionale del bene della prole (cf. GS 48).

¹⁶ Durante la vigenza del vecchio Codice, una netta divaricazione delle due prospettive era sostenuta dalla professoressa Fumagalli Carulli. Cf. O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il concilio. Capacità e consenso*, Milano 1978, 80-81; sotto la vigenza del nuovo Codice le medesime posizioni sono avallate da alcuni autori, cf. M.E. CASELLATI ALBERTI, «Fonti del diritto famiglia nel nuovo codice di diritto canonico, con particolare riferimento all'educazione dei figli», in S. GHERRO (ed.), *Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico*, Padova 1988, 165.

Tuttavia la dimensione istituzionale del matrimonio non preclude quella soggettiva, infatti l'uomo, nel rispetto della sua personalità e libertà, è chiamato da Dio ad entrare dentro il progetto divino sul coniugio¹⁷.

Inoltre dai documenti del Magistero è emerso il fatto che la nascita e la crescita dell'uomo non sono meramente un fatto biologico, bensì spirituale. Spirituale, in primo luogo, poiché nella generazione biologica della persona si radica l'atto creativo di Dio; in secondo luogo, perché il bambino nato non è semplicemente generato per il protrarsi della specie umana, ma una persona voluta per se stessa¹⁸. Sotto questa prospettiva l'educazione della prole consiste in una "elargizione di umanità" che i coniugi comunicano ai loro figli¹⁹.

3. L'educazione nel vigente Codice

Nel terzo capitolo abbiamo esaminato l'educazione della prole nei canoni del vigente Codice. Possiamo individuare due questioni principali che sono state sollevate soprattutto dal can. 1136, il quale disciplina l'obbligo dei genitori di educare i figli sia

¹⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, n. 11, AAS 73 (1981) 92-94.

¹⁸ Cf. C. CAFFARA, «Matrimonio e famiglia: dottrina del magistero pontificio dalla *Familiaris consortio* alla *Gratissimam sane*», in PONTIFICO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e questioni etiche*, Bologna 2004, 35.

¹⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Fam. *Gratissimam sane*, 2 febbraio 1994, n. 16, AAS 86 (1994) 899-904.

sotto l'aspetto fisico, sociale e culturale, sia quello morale e religioso: l'educazione come effetto del matrimonio; il significato dell'educazione religiosa.

L'analisi del cammino redazionale del can. 1136 (ex can. 1113 CIC1917) ha evidenziato la scelta di mantenere tra gli effetti del matrimonio l'educazione della prole, nonostante che alcuni censori avessero avanzato l'opportunità di togliere il canone. Tali censori sostenevano che l'educazione è soprattutto effetto della procreazione e non del coniugio: infatti, i genitori non uniti in matrimonio educano comunque i figli in virtù della generazione²⁰.

Il marcare in primo luogo che l'educazione è effetto del matrimonio, per il nostro modo di vedere, non separa dal coniugio né la procreazione, né l'educazione, anzi li contestualizza nel loro *humus*²¹.

Che i genitori non uniti in matrimonio siano in grado di educare la prole, non deve essere preso come una norma, caso mai come eccezione²². Infatti nell'ordine della natura, ed è questo il piano dove, secondo noi, dobbiamo collocarci, deve essere necessariamente distinto da quello della biologia. Il

²⁰ Cf. *Communicationes* 5 (1973) 76.

²¹ Cf. U. NAVARRETE, «Diritto canonico e tutela del matrimonio e della famiglia», in PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici, diebus 19-24 aprile 1993 in Civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994, 1001.

²² Cf. J. CARRERAS, «La dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia», in C.J. ERRAZURIZ – L. NAVARRO (edd.), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 202-203.

matrimonio nella sua dimensione istituzionale appartiene all'ordine della natura, vale a dire alla sua struttura intima ed originaria, che include in sé la possibilità di realizzare le potenzialità proprie che le appartengono secondo quanto Dio Creatore ha stabilito²³. Stante queste considerazioni è stato sostenuto che nell'ordine della natura non sussiste la filiazione al di fuori della coniugabilità. Infatti l'educazione è il frutto della mascolinità e della femminilità costituitesi in patto coniugale ed al momento della manifestazione del consenso i nubendi si scambiano l'obbligo comune di provvedere all'educazione dei figli. In questo piano, nell'ordine della natura, i coniugi educano i figli in quanto coniugi, vale a dire secondo il titolo della coniugabilità²⁴.

La seconda questione sollevata in questo capitolo, quella relativa al significato dell'educazione

²³ «L'uomo e la donna che, in quanto sposi, si uniscono nei rapporti sessuali, rientrano per ciò stesso nel quadro di quell'ordine che è giusto chiamare "ordine della natura". [...]. Non bisogna identificare l'ordine della natura con l'ordine della biologia. Infatti, è soprattutto ordine dell'esistenza e del divenire: della procreazione. Constatando che l'ordine della natura tende alla procreazione per via dei rapporti sessuali, noi attribuiamo alla parola procreazione la sua accezione più larga. La procreazione resta il fine naturale dei rapporti coniugali». K. WOJTYŁA, *Amore e responsabilità*, Genova – Milano 2004¹⁰, 166-167.

²⁴ «Habent etiam parentes *naturales*, extra matrimonium liberos procreantes, jus et obligationem proles curandi et educandi ex illegittimo commercio natis, idque ratione paternitatis et maternitatis; sed parentes matrimonio juncti, vi ipsius vinculi matrimonialis, speciali titulo hujus modi ius et obligationem contrahunt». A. DE SMET, *Tractatus theologicus-canonicus de sponsalibus et matrimonio*, Brugis 1927⁴, 236.

religiosa all'interno del can. 1136, rimanda al contenuto giuridico stesso dell'educazione. In altre parole, di quale educazione sono capaci i coniugi?

L'educazione religiosa della prole, disciplinata nel can. 1136, per nostro conto non deve essere immediatamente qualificata come educazione cattolica. Infatti in detto canone il Legislatore sembra aver mantenuto un livello minimo di educazione religiosa, come apertura al senso trascendente della vita, e riconducibile a tutti i matrimoni, sacramentali e non.

Per delineare il contenuto giuridico dell'educazione di cui i coniugi sono per natura capaci abbiamo individuato l'espressione "educazione umana" della prole, più preferibile alle locuzioni *bonum physicum prolis* e *bonum spirituale prolis*, proprie della riflessione giuridica del periodo preconciare e non più aderenti ai nuovi sviluppi giuridici, nonché con la visione antropologica attuale²⁵. L'educazione umana della prole come compito coniugale non si limita, è stato sostenuto, alla sola cura fisica della prole, bensì si concretizza in un complesso di atti che i coniugi si scambiano in termini di diritti-doveri, finalizzati alla crescita ed allo sviluppo psicofisico, morale e religioso dei futuri figli. Poiché il Magistero ha sempre affermato che i coniugi generando i figli partecipano allo stesso atto creativo di Dio²⁶, a qualcosa di divino quindi, non è possibile qualificare la procreazione

²⁵ Una recente sentenza rotale, cercando di individuare il contenuto giuridico essenziale del *bonum prolis*, si esprime in termini sfumatamente diversi rispetto al passato, cf. *coram* Stankiewicz, 26 giugno 1997, *RRDec* 89 (1997) n. 11, 535.

²⁶ Cf. BENEDETTO XVI, Discorso *Ho accolto molto volentieri*, 6 giugno 2005, *L'Osservatore Romano*, p. 7.

prima e l'educazione dopo in senso areligioso, poiché la dimensione trascendente è intrinseca anche al matrimonio non sacramentale²⁷. D'altronde il Signore Gesù ha elevato a sacramento lo stesso patto naturale dove è già insita la dimensione religiosa. Questa impostazione dottrinale sta a significare che il contenuto essenziale del matrimonio, dal quale è possibile dedurre diritti e doveri coniugali, è riconducibile a tutti i matrimoni, sacramentali e non. Stante questo nell'educazione umana entra anche la dimensione morale e religiosa, la quale deve essere necessariamente distinta da quella cattolica, propria dei soli coniugi battezzati, e che non entra nell'oggetto del consenso matrimoniale. Diversamente avremmo dovuto sostenere che i battezzati celebrano un matrimonio differente nella sua essenza dai non battezzati e che i battezzati non cattolici hanno contratto matrimoni invalidi, poiché celebrano con una intenzione non sacramentale o con una volontà contraria di educare i figli nella religione cattolica. Invece l'analisi dei matrimoni misti, soprattutto la mitigazione della rigidità delle *cautiones* richieste alla parte catto-

²⁷ «Già pur in base al suo fine naturale il coniugio ha un carattere religioso: non si tratta forse di generare nuove immagini di Dio che devono propagarne l'onore e la gloria in terra? Perciò tutte le condizioni naturali richieste per il raggiungimento di questo fine e l'unione stessa hanno un fondamento sacro, e le obbligazioni che vi sono incluse hanno a causa del rapporto diretto con Dio, un carattere più sacro e venerando che tutte le altre obbligazioni naturali e contrattuali degli uomini tra loro. [...]. Pertanto è già implicito nello scopo del vincolo coniugale, anche in quanto ha origine dai soli contraenti, che tanto questo vincolo, quanto il contratto che lo produce, sia una "res sacra" (in senso lato, non in quello specificatamente cristiano)». M.J. SCHEEBEN, *I misteri del cristianesimo*, Brescia 1953, 440.

lica ed a quella non cattolica, fino ad arrivare alle dichiarazioni richieste alla sola parte cattolica, come disposto nella disciplina attuale (cf. can. 1125), ha evidenziato che l'educazione cattolica non è un dovere propriamente matrimoniale²⁸. I coniugi, infatti, hanno il dovere di educare i figli nella religione cattolica, poiché in forza del battesimo e della cresima hanno il diritto-dovere di prendere parte alla missione della Chiesa di annunciare il Vangelo a tutte le genti e l'ambito familiare è il primo luogo dove l'annuncio evangelico trova forma²⁹.

4. L'incapacità educativa dei coniugi: descrizione della figura

Il lavoro della prima parte della nostra tesi ha approfondito l'educazione umana della prole nella sua articolazione psicofisica, morale e religiosa come obbligo coniugale. Gli elementi lì acquisiti di per sé potrebbero essere applicati anche nell'ambito di altri capi di nullità, quali ad esempio la simulazione del consenso. Noi abbiamo fatto la scelta, nel nostro studio, di applicarlo nell'ambito dell'*incapacitas*, limitatamente al punto 3.

Nonostante una sostanziale convergenza nel ritenere l'educazione come un obbligo coniugale³⁰,

²⁸ Cf. A. STANKIEWICZ, «L'esclusione della procreazione ed educazione della prole» (cf. nt. 14), 323.

²⁹ Cf. G. DAMMACCO, «Missione dei genitori e munus dei padrini», *Monitor ecclesiasticus* 115 (1990) 636-639.

³⁰ Alcuni autori non sono d'accordo nel sostenere che nell'espressioni del can. 1095, *officia matrimoniale essentialia* ed

assistiamo ad una diffusa disattesa, nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza soprattutto, dell'*incapacitas assumendi obligationem matrimonii essentialem educandi prolem*³¹.

Le motivazioni di questa larga disattesa nell'ambito della giurisprudenza rotale, della figura dell'*incapacitas educandi prolem* sono da farsi risalire, a detta di alcuni autori, alla complessa investigazione che comporta l'accertamento di tale figura, soprattutto nell'acquisizione di prove relative ai fatti gravemente diseducativi nei confronti dei figli da parte dei genitori. Spesso la giurisprudenza nonostante la sussistenza di tali atti, come è stato osservato in casi concreti esaminati nel quinto capitolo, opta per orientarsi verso una più accessibile incapacità di assumere il dovere del *bonum coniugum*³². Nonostante ciò abbiamo descritto la figura del coniuge incapace di educare la prole.

Ma che cosa significa nel concreto l'incapacità educativa dei coniugi per cause di natura psichica? Se il patto matrimoniale, con il quale l'uomo e la donna costituiscono una comunità per tutta la vita, è ordinato al bene della prole, è possibile dedurre

obligationes matrimonii essentialis possa anche esservi compreso l'elemento essenziale dell'educazione. Cf. E. GRAZIANI, «Essenza del matrimonio e definizione del consenso», in A. DI FELICE (ed.), *La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso elemento essenziale, difetti, vizi*, Città del Vaticano 1986, 26; C. BURKE, «Riflessioni sul canone 1095», *Il diritto ecclesiastico* 52 (1991) 410.

³¹ Cf. L. MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico*, Bologna 1995, 172.

³² Cf. G.P. MONTINI, «Prole e canone 1095 n. 3. Rilievi sistematici», in *Prole e matrimonio canonico* (cf. nt. 15), 68-69.

in termini di diritti-doveri tutta una serie di condotte coniugali, vale a dire di comportamenti, per il cui tramite gli sposi possono realizzare i fini istituzionali del matrimonio. Infatti l'antropologia coniugale esprime un "linguaggio del corpo", dove sono radicati i principi potenziali dell'educazione umana³³.

Tuttavia è stato sostenuto nel nostro studio che l'*incapacitas educandi prolem* non deve essere compresa tanto come inadeguatezza da parte dei coniugi di essere portatori, nei confronti dei figli, di una particolare qualità o forma educativa, peraltro difficile da definire in termini positivi. Infatti non è pensabile che gli obblighi coniugali, come l'educazione umana della prole, siano onorabili solo da un'*elite* di persone, poiché radicati nel diritto naturale e realizzabili da ogni nubente che è capace di contrarre matrimonio, pena vanificare il diritto naturale al matrimonio sancito dallo stesso ordinamento canonico (cf. can. 1058)³⁴.

³³ «L'ambito dell'agire degli sposi e, pertanto, dei diritti e doveri matrimoniali, è consequenziale quello dell'essere e trova in quest'ultimo il suo vero fondamento. Pertanto, in questo modo l'uomo e la donna, in virtù di quell'atto singolarissimo di volontà che è il consenso, stabiliscono tra loro liberamente un nesso prefigurato dalla loro natura, che ormai costituisce per entrambi un vero cammino vocazionale attraverso cui vivere la propria personalità quale risposta al piano divino». GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001, n. 5 (cf. nt. 3), 362.

³⁴ Cf. H. FRANCESCHI, «Una comprensione realistica dello ius connubii e dei suoi limiti», in M.A. ORTIZ (ed.), *Ammisione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, 32-34.

Coerentemente con l'impostazione del can. 1095, invece, più che parlare d'incapacità educativa dei coniugi dovremmo esprimerci nei termini di una incapacità di omettere atti gravemente lesivi nel cammino di crescita psicofisica, morale e religiosa della prole. La necessità di esprimersi nei termini di una formulazione negativa (incapacità di omettere atti gravemente diseducativi), sembra coerente con lo stesso *incipit* del can. 1095, il quale indica chi siano le persone incapaci di contrarre il matrimonio³⁵. Si tratterebbe di un'irresistibile incapacità da parte del coniuge dall'astenersi dal compiere atti lesivi nei confronti del figlio e che ne intralciano la crescita umana, perché il coniuge, già prima della manifestazione del consenso, era costituzionalmente destrutturato nella sua personalità per una causa di natura psichica. Infatti l'impossibilità dall'astenersi da tali atti lesivi è la conseguenza dell'incapacità di assumersi, in termine di dovere, tutte quelle condotte coniugali orientate a realizzare il fine del matrimonio³⁶.

³⁵ Cf. P.J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale* (cf. nt. 14), 380; P. BIANCHI, *Incapacitas assumendi obligationes. Analisi della giurisprudenza rotale, particolarmente degli anni 1970-1982*, Milano 1992, 9-10. 69; I. GRAMUNT, «Reflections on marriage as a juridical and interpersonal relationship», *Monitor ecclesiasticus* 125 (2000) 662.

³⁶ L'imparità dell'obbligo coniugale da parte del nubente non deve essere inteso che il dovere sia in se stesso impossibile da attuarsi, poiché trattasi di un obbligo che proviene dal diritto naturale. È impossibile da realizzarsi poiché l'obbligo non può essere assunto e quindi adempiuto a causa di una grave destrutturazione psichica della personalità del nubente. Cf. A. ARZA, «Incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio», *Il diritto ecclesiastico* 91 (1980) 490.

5. L'incapacità educativa dei coniugi: l'applicazione della figura

Nel quinto capitolo sono state affrontate alcune anomalie destrutturanti la personalità di un nubente e che lo rendono incapace, a causa di una patologia, di assumere l'educazione umana della prole. Le cause di natura psichica prese in considerazioni sono state: la tendenza incestuosa; il transessualismo ed il travestitismo; l'omosessualità ed altre deviazioni della sessualità; l'alcolismo e la tossicodipendenza; l'anorexia e la bulimia; le deviazioni della personalità.

Oltre a queste cause di natura psichica il nostro studio ha preso in considerazione anche alcuni disturbi di natura organica, quali l'AIDS e la sclerosi multipla, che tuttavia in se stessi non ci è sembrato corretto, da un punto di vista giuridico, applicarle al can. 1095, 3°. I disturbi organici e le loro conseguenze nell'ambito delle relazioni familiari possono essere inseriti nella sistematica del sopra detto canone solo se originano dei disturbi di natura psichica.

Infine il capitolo è stato concluso, quasi come un'appendice, con l'incapacità di educare religiosamente la prole per una causa di natura psichica, come, ad esempio, il caso di un genitore affetto da satanismo sociopatico.

Esaminando le singole anomalie, in questo studio sono state approfondite, in modo particolare, le ripercussioni che si riversano nel cammino educativo dei bambini.

Il problema che è emerso nel nostro lavoro riguardo a tutte le anomalie sopra esposte è consistito nel ricercare il nesso tra gli atti gravemente diseducativi (i danni psicofisici, morali e religiosi nei confronti della prole) e l'incapacità di assumere l'onere educativo al

momento dello scambio del consenso. Infatti la presenza dei soli danni sulla prole, per quanto deplorevoli, non è indicativo di per sé per affermare con certezza la sussistenza dell'incapacità. Occorre verificare da parte degli operatori del diritto, come abbiamo osservato, se tali atti deplorevoli sorgono dal non avere mai assunto, antecedentemente al matrimonio, l'onere educativo della prole a causa di una destrutturazione psichica della personalità³⁷. Sarà compito del giudice, coadiuvato anche dagli esperti delle scienze umane, rilevare il nesso di continuità tra i danni psicofisici, morali e religiosi di un coniuge nel cammino educativo del figlio e l'incapacità di assumere l'onere della genitorialità.

Conclusioni

I risultati di questo lavoro, per nostro conto, ci sembrano risiedere, da un lato, nell'aver approfondito, riprendendo gli auspici dei Padri Sinodali, un elemento essenziale del matrimonio, l'educazione umana della prole, nonché dall'altro di una praticabilità nell'ambito del capo di nullità dell'*incapacitas*. D'altronde è la stessa cronaca nera che spesso ci riporta episodi di violenze sui bambini accaduti nelle mura domestiche³⁸ sollecitando, qualora ci siano i requisiti giuridici, la praticabilità dell'*incapacitas educandi prolem*.

ALBERTO VANZI

³⁷ Cf. *coram* Giannecchini, 28 maggio 1985, *RRDec* 77 (1985) n. 2, 262.

³⁸ Cf. G. FASANO, «Bimbo annegato, la madre piantonata in ospedale», *Corriere della sera*, 26 maggio 2005, 9.